

Allegato n. 1

CONTRATTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

tra le Parti:

1. ENTE: COMUNE DI TRENTO, con sede a Trento in Via Belenzani, n. 19, codice fiscale n. 00355870221, di seguito denominato "Ente", rappresentato dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, in forza di quanto disposto dalla deliberazione n. ___ del _____, di data _____ circa la sottoscrizione del presente contratto

2. SOCIETA': TRENTO RISCOSSIONI, con sede a Trento in Via Jacopo Aconcio, n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata "Società", rappresentata da _____

PREMESSO CHE:

– l'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a "costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- l'attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52

Allegato n. 1

(Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

- l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

- la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;

- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, “lo statuto della Società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248”;

- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;

- in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma

Allegato n. 1

associata tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;

- a tal fine è stato approvato, con delibere di Giunta provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007 e n. 883 del 14 giugno 2019, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell’art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;
- il Comune di Trento, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 17 luglio 2012 e n. 108 del 15 luglio 2020, ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;
- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata convenzione approvata con deliberazione provinciale n. 883/2019, con l’atto dell’adesione alla medesima l’Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;
- l’art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell’art. 2;
- la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;
- tra le parti vige l’assetto negoziale con il quale il Comune affida alla Società la

Allegato n. 1

funzione di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie, di cui al

contratto concluso in data 25 febbraio 2013 n. 24575 racc., con scadenza 31

dicembre 2017, successivamente confermato e prorogato fino al 31 dicembre

2022 con atto aggiuntivo n. 605/terzi sottoscritto in data 28 dicembre 2017,

integrato in data 9 agosto 2022 con atto n. 690/terzi, al fine di adeguarlo alle

novità introdotte dalla sopra citata Legge 160/2019;

– attesa la scadenza al 31 dicembre 2022 del vigente contratto, occorre ora procedere alla stipulazione del nuovo contratto di servizio tra l’Ente e la Società, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n. 3/2006;

– la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

– tra le parti vige altresì anche l’assetto negoziale con il quale il Comune affida alla Società la funzione di riscossione ordinaria delle entrate afferenti alle procedure sanzionatorie e della riscossione volontaria del Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone, di cui all’atto aggiuntivo al contratto di servizio 25 febbraio 2013 n. 24.575 racc., identificato dal n. 25.934 racc. concluso in data 27 giugno 2014, successivamente confermato e prorogato fino al 31 dicembre 2022 con atto aggiuntivo n. 606/terzi sottoscritto in data 28 dicembre 2017, che costituirà oggetto di separato contratto.

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Allegato n. 1

Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative, nonché delle attività propedeutiche, complementari e conseguenziali a questa.

Art. 2

ATTIVITÀ

2.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, affida alla Società la gestione delle seguenti attività e/o funzioni, le cui modalità di svolgimento e le fasi procedurali sono esplicitate nei rispettivi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto:

- la riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione.

Su richiesta specifica dell'Ente, la Società presta, anche presso la sede dell'Ente medesimo, supporto e consulenza in materia di riscossione coattiva e relativa contabilizzazione dei pagamenti.

2.2 La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti dell'attività ordinaria rimangono in capo all'Ente.

2.3 La titolarità della funzione di riscossione coattiva e la sottoscrizione degli atti ad essa afferenti sono di competenza della Società che svolgerà le funzioni connesse e conseguenti a tale attività secondo le specifiche definite dal presente Contratto di Servizio.

2.4 L'Ente consente l'inserimento del logo di Trentino Riscossioni S.p.A. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto del presente contratto.

Art. 3

Allegato n. 1

DURATA ED EFFICACIA

3.1 Il presente contratto ha durata ed efficacia dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2029.

3.2 Il presente Contratto può essere integrato, modificato o prorogato con successivi atti aggiuntivi.

3.3 Il presente Contratto può essere altresì integrato con un disciplinare tecnico il cui contenuto è concordato tra la Società e l'Ente.

3.4 Le parti concordano che in caso di stipula di un nuovo contratto di servizio si provvederà alla risoluzione anticipata del presente accordo.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

4.1 Le attività affidate ai sensi del presente Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze ed ove previsto abilitati ai sensi di legge.

4.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società si impegna in particolare:

- a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto degli standard operativi;
- ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e ad estenderlo ai propri collaboratori e fornitori di servizi;
- a prestare informazione ed assistenza agli utenti in merito alle attività affidate;
- a conformare il proprio operato riguardo la materia tributaria alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) in quanto applicabili;

Allegato n. 1

- al mantenimento e all'aggiornamento del sito web su Internet nel quale è pubblicata ogni notizia ed informazione utile per gli utenti;
- ad inviare il prospetto e la relativa nota informativa dei saldi contabili a credito e a debito al 31 dicembre di ogni anno, come previsto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.;
- a rendere, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e dal regolamento di Contabilità dell'Ente;
- a valutare, in caso di modifica del software o di altre funzionalità, i conseguenti costi diretti e indiretti a carico dell'Ente, per i quali la Società produrrà ogni sforzo per ridurli al minimo;
- ad applicare, a norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 28 dicembre 2016 n. 250 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) – i contenuti del predetto Codice, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società medesima. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto prima della scadenza, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'ENTE

5.1 L'Ente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere possibile la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

Allegato n. 1

5.2 L'Ente si obbliga, in particolare:

- a mettere a disposizione della Società le banche dati aggiornate, di qualsiasi natura, finalizzate alla puntuale consultazione anche per via massiva;
- ad inviare alla Società la lista delle posizioni da riscuotere, distinte a seconda del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dei termini indicati negli allegati tecnici, fermo restando che, laddove venissero trasmessi successivamente, la Società provvederà a lavorarli ugualmente senza tuttavia assumere a proprio carico alcuna responsabilità in ordine ad eventuali decadenze e/o prescrizioni che dovessero maturare;
- relativamente alle procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, a mantenerle a proprie spese e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche ai regolamenti ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;
- a mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito, qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta;
- a consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti relativi al procedimento;
- ad accettare l'applicazione da parte della Società delle regole per la rateizzazione così come dettagliate all'art. 4 del documento Allegato n. 1 al

Allegato n. 1

presente contratto;

- a girocontare alla Società eventuali pagamenti erroneamente confluiti sul conto corrente dell'Ente ad eccezione degli incassi spontanei relativi alle sanzioni amministrative.

Art. 6

RIVERSAMENTO

6.1 Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il decimo giorno successivo allo scadere della decade d'incasso, salvo maggior termine disposto dall'Ente. Qualora la somma riversata non sia sufficiente a coprire gli importi dovuti alla Società, la parte residua di detti importi verrà trattenuta in occasione del riversamento successivo.

6.2 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società. Per giorno di riscossione s'intende la data di valuta dell'accredito sui conti della Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile riconciliare l'importo per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell'incasso all'Ente ed all'entrata.

Art. 7

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

7.1 Per l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l'Ente riconoscerà alla Società le tariffe stabilite dal Comitato d'indirizzo previsto dalla convenzione per la *Governance* della Società e vigenti al momento della stipula del contratto (vedi Allegato n. 2 al contratto).

7.2 Il compenso dovuto alla Società verrà corrisposto dall'Ente mediante pagamento della fattura entro trenta giorni dalla data di emissione. In caso di riscossione diretta sui conti correnti della Società, il corrispettivo verrà compensato con le modalità

Allegato n. 1

previste all'art. 6 del presente Contratto.

Art. 8

RENDICONTAZIONE

La Società mette a disposizione tempestivamente sul proprio sito web la rendicontazione diversificata in funzione delle singole entrate, con possibilità di distinguere nei riversamenti, tra importo lordo, compensi, IVA, oneri, anticipazioni, altri importi a debito/credito e riversato netto. Inoltre, vi è la possibilità di visualizzare copia degli avvisi di pagamento, delle relate di notifica ed effettuare il download dei flussi.

Art. 9

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

9.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte degli stessi, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.

9.2 Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).

9.3 In relazione al presente contratto, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, che determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento dopo aver verificato che presentino garanzie idonee per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dati nel rispetto del GDPR.

Allegato n. 1

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la Sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

9.4 Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, Trentino Riscossioni S.p.A. viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Titolare, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte di Trentino Riscossioni S.p.A., deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente contratto, Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento (Regolamento UE 2016/679)", costituente Allegato n. 3 al presente contratto, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso con cui stabilisce in via esemplificativa ma non esaustiva: la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi i diritti del Titolare del trattamento. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'eventuale conservazione dei dati sarà effettuata sino alla scadenza dei termini di legge o, in caso di contenzioso, sino alla definizione dello stesso per legittimo interesse del responsabile nominato ai sensi dell'art. 6 punto c), e) ed f) del GDPR.

Art. 10

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO

Le funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo analogo congiunto sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di Indirizzo ai sensi della convenzione per la "governance".

Art. 11

Allegato n. 1

REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La parte che rileva un grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali, trascorso infruttuosamente tale termine il Contratto può essere risolto.

È inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l'eventuale recesso da parte dell'Ente dalla convenzione per la *governance* delle Società di sistema.

Art. 12

ONERI FISCALI

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto, conservato in originale dalla Società, è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A..

Comune di Trento

Trentino Riscossioni S.p.A.

La Dirigente del

Il Presidente

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali

dott.ssa Franca Debiasi

Le sottoscrizioni del presente contratto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

Allegato n. 1: MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Allegato n. 2: TARIFFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Allegato n. 3: ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (REGOLAMENTO)

Allegato n. 1

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. PRINCIPI GENERALI

L'Ente relativamente ai propri crediti di natura patrimoniale e tributaria distintamente per ogni singola imposta di servizio (tipologia di entrata da recuperare) e in qualsiasi fase della riscossione, nel rispetto della norma vigente, può procedere in autonomia all'intimazione del pagamento con avviso di accertamento esecutivo, affidando alla Società la fase coattiva di presa in carico e sollecito di pagamento, nonché di attivazione delle azioni cautelari ed esecutive, giudiziali ed extragiudiziali, oppure può affidare alla Società l'intera procedura di riscossione coattiva (ingiunzione/accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva/attività cautelari, esecutive, giudiziali ed extragiudiziali).

La Società è autorizzata a stabilire le modalità e le tempistiche operative nel rispetto del presente allegato e delle indicazioni del Comitato di indirizzo.

La Società si impegna a nominare all'interno del proprio organico il Responsabile del procedimento che dovrà essere indicato su gli atti emessi.

2. SEQUENZA PROCEDURALE

La riscossione coattiva derivante da lista di carico viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

2.1 Affidamento della pratica

- la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato, e trasmesso almeno 180 giorni prima del termine di decadenza/prescrizione del credito impegnandosi a rispettare le modalità indicate

dalla Società;

- la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrandoli con quelli necessari alla corretta riscossione e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni debitorie (c.d. minuta di carico) per l'approvazione;

- l'Ente, con l'approvazione della "minuta di stampa", garantisce che i crediti affidati alla Società siano certi, liquidi ed esigibili.

2.2 Fase coattiva

2.2.1 Ingiunzione fiscale

La Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910.

2.2.2 Accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva (nei casi in cui l'Ente non abbia già emesso in proprio l'accertamento esecutivo)

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla predisposizione della stampa, alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'accertamento esecutivo, nel caso di entrate di natura tributaria, ovvero dell'intimazione di pagamento con efficacia esecutiva, nel caso di entrate di natura patrimoniale, ai sensi della legge n. 160 del 19.12.2019 e ss.mm..

2.2.3 Presa in carico e sollecito di pagamento (nei casi in cui l'Ente abbia già emesso in proprio l'accertamento esecutivo)

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede all'acquisizione degli atti esecutivi emessi in autonomia dall'Ente e non pagati nei termini previsti. L'Ente, nella fase di trasmissione delle liste di carico, è tenuto a comunicare alla Società la data di notifica positiva dell'atto esecutivo. L'attività della Società consiste nell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione, alla stampa

e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi dall'Ente, ai sensi della legge n. 160 del 19.12.2019;

- Periodicamente la Società invia un atto di presa in carico e sollecito con tutti gli atti esecutivi pervenuti nel periodo in modo da garantire maggiore efficacia al recupero.

La notifica verrà effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

2.3 Sollecito post ingiunzione

Per le posizioni non pagate, la Società provvede alla stampa e al recapito di un sollecito di pagamento che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci garantendo maggiore efficacia al recupero.

2.4 Avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73

Per le posizioni non pagate, la Società provvede all'emissione e notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73 che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci, garantendo maggiore efficacia al recupero. Tale avviso, oltre a sollecitare ulteriormente il pagamento, ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali e di rinnovare i termini per l'avvio delle attività esecutive.

2.5 Misure cautelari ed azioni esecutive

Per le posizioni non pagate la Società, decorso il termine per il pagamento degli atti di cui ai punti precedenti, intraprende l'indagine di solvibilità sul debitore al fine di verificare la sussistenza di beni o dei redditi aggredibili. In base alle regole stabilite dal Comitato di indirizzo, la Società valuterà quale sia l'attività più opportuna da intraprendere in relazione al quantum dovuto ed alla legislazione vigente, attivando:

2.5.1 le misure cautelari, quali

- il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri

(dandone preventiva comunicazione al debitore);

- l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili (dandone preventiva comunicazione al debitore).

2.5.2 le azioni esecutive, quali

- il pignoramento presso terzi (ad esempio di salari e stipendi, pensioni, fitti e pigioni, di somme depositate presso istituti bancari, etc.);
- il pignoramento e la relativa vendita forzata di beni mobili registrati;
- l'espropriazione immobiliare diretta e l'intervento nelle procedure esecutive già avviate.

2.6 Riconciliazione e riversamento

La Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6,e 8 del vigente contratto di servizio.

2.7 Atti modificativi del credito

L'Ente trasmette in formato elettronico, anche utilizzando il portale messo a disposizione dalla Società, i provvedimenti di sospensione e di scarico parziale o totale.

2.8 Rimborsi

La Società in qualità di titolare della funzione, qualora riscontri un pagamento non dovuto (sia esso un pagamento in eccesso che un pagamento non dovuto ad esito di un scarico disposto dall'Ente creditore) provvede in autonomia a rimborsare il Contribuente.

3. AGGIO ED ONERI A CARICO DEL DEBITORE

Quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva, la Società richiederà al debitore la corresponsione dell'aggio nella misura di cui al D.Lgs. n. 112 del

13.04.1999 e s.m., degli oneri di riscossione di cui alla legge n. 160 del 19.12.2019 e ss.mm., oltre al rimborso delle spese postali, di notifica nonché di quelle tabellari inerenti la procedura esecutiva.

4. RATEAZIONI

L'importo minimo rateizzabile, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che potrà essere dettagliata nel disciplinare tecnico previsto all'art 3 comma 4 del contratto di servizio, è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno euro 30,00.

La decadenza dal beneficio della rateazione avviene al mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate. Potranno essere concesse le rate secondo il seguente schema:

- importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
- importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
- importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
- importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate.
- Importi superiori a 20.000,00: massimo 120 rate.

Per i debiti di importo superiore a euro 20.000 è prevista la presentazione di idonea garanzia, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Ente ha la facoltà di derogare in merito all'obbligo di presentazione della garanzia e l'eventuale tipologia. Sulle somme rateizzate è applicato l'interesse moratorio calcolato in base al vigente tasso di interesse legale.

Al fine di rispettare l'art.1 comma 797 della legge di bilancio n. 160/2019, la rateazione come sopra disciplinata è da applicarsi anche ai carichi affidati ante 01.01.2020.

5. DISCARICHI E GESTIONE DELL'INESIGIBILITÀ

5.1 Comunicazioni di inesigibilità

A cadenza periodica, la Società proporrà delle liste di posizioni per le quali è stato infruttuosamente tentato il recupero del credito o per le quali esiste un importo residuo minimale.

5.2 Verifiche su comunicazioni di inesigibilità

L'Ente potrà verificare le liste di posizioni di cui al punto 5.1 e le procedure attivate dalla Società per il recupero del credito, consultabili sul portale messo a disposizione dalla medesima, e altresì indicare eventuali osservazioni utili per proseguire il recupero del credito.

In mancanza di comunicazioni formali da parte dell'Ente, trascorsi 180 giorni dalla notifica delle liste di cui al punto 5.1, le posizioni per le quali non si hanno nuovi elementi o osservazioni da parte dell'Ente saranno scaricate d'ufficio.

Si considerano in ogni caso scaricate e quindi restituite le posizioni che residuano per un ammontare fino ad euro 100,00.

A fronte delle posizioni scaricate Trentino Riscossioni invierà all'Ente la richiesta di rimborso degli oneri collegati all'inesigibilità (es. rimborso delle spese di notifica, tabellari, ...) secondo le regole tempo per tempo vigenti così come validate dal Comitato di indirizzo.

Il credito per le posizioni per le quali la Società ha chiesto il scarico, comprese quello fino a 100 euro, non potrà essere oggetto di prescrizione per almeno un anno decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'Ente delle liste di cui al punto 5.1.

La Società risponde in ordine a decadenze e/o prescrizioni ed altro che dovessero derivare da propri errori o inadempienze.

Allegato n. 2
TARIFFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
- al netto dell'iva -

TARIFFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. relativamente ai crediti intimati ante 1.1.2020

Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti NON soggetti alla legge di bilancio 2020)*	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere
Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti soggetti alla legge di bilancio 2020)*	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva è pari all'eventuale differenza tra il 6% della somma da riscuotere e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600 euro)

TARIFFE APPLICATE DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. relativamente ai crediti intimati dal 1.1.2020 con avviso di accertamento esecutivo

Accertamento esecutivo/Intimazione con funzione esecutiva notificato dalla Società	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, nessuno
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto è pari all'eventuale differenza tra il 6% della somma da riscuotere e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600 euro)
Accertamento esecutivo già notificato dall'Ente	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> nessuno

SPESE A CARICO DELL'ENTE NELL'IPOTESI DI INESIGIBILITA' DEL CREDITO

Inesigibilità: oneri richiesti

- Spese di notifica dell'ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti post-ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti pre-ipoteca
- 50% degli importi tabellari nazionali per le attività cautelari/esecutive

* Legge n. 160 del 19/12/2019 (legge di bilancio dello Stato per il 2020) e ss.mm., in particolare l'art. 1 commi 784-814, che, a decorrere dal 2020, stabilisce nuove modalità e regole per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti indicati all'art. 1 comma 784 e limiti ai costi addebitabili al contribuente così come indicati all'art. 1, comma 803 lettera a).

La fatturazione all'Ente beneficiario comprende sia il compenso di propria spettanza sia la quota a carico del Contribuente, nonché tutta l'IVA.

Le spese esecutive e di notifica vengono man mano sommate al debito del Contribuente.

Sono inoltre applicati i seguenti oneri:

- Un importo fisso pari ad Euro 10,00 per ogni pratica lavorata in caso di trasmissione cartacea e non telematica.

Allegato n. 3

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 ART. 28)

Il Comune di Trento, con sede legale in Trento, via Belenzani n. 19, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali gestiti con mezzi e finalità da essa determinati, in persona del Sindaco, dott. Franco Ianeselli, suo Legale Rappresentante

e

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. con sede a Trento – Via Jacopo Aconcio, 6 – 38122 Trento (TN) rappresentata dal legale rappresentante _____

PREMESSO CHE

- tra il **Comune di Trento** e **Trentino Riscossioni S.p.A.**, intercorre un rapporto di affidamento di servizi, in forza del contratto sottoscritto tra le Parti in data _____;
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte di **Trentino Riscossioni S.p.A.**, di dati personali in relazione ad attività di, accertamento, liquidazione e riscossione di cui il Comune di Trento è Titolare del trattamento;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *"Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare..."*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *"I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento"*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *"...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo..."*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- il **Comune di Trento** ritiene che **Trentino Riscossioni S.p.A.** presenti garanzie sufficienti per risultare idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento,

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con il presente atto il Comune di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), designa **Trentino Riscossioni S.p.A.** "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile").

Trentino Riscossioni S.p.A. per ciò che attiene il trattamento di dati personali di cui il Comune di Trento è Titolare, con le precisazioni di seguito esposte:

1. Il Comune di Trento, affidando i compiti e le responsabilità previste dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, dichiara che i dati personali e particolari trasmessi al Responsabile sono:
 - a) appartenenti alle categorie delle persone fisiche;
 - b) esatti e aggiornati;
 - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti la finalità della raccolta;
 - d) raccolti e trasmessi al Responsabile in modo lecito.
2. In particolare, i suddetti dati possono essere trattati da Trentino Riscossioni S.p.A. esclusivamente per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di cui in premessa a cui integralmente si rimanda.
3. Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto.
4. In merito al trattamento dei dati suddetti, il Titolare autorizza con il presente atto il Responsabile ad affidare, nell'ambito della propria struttura aziendale sotto la propria responsabilità, l'esecuzione di operazioni di trattamento a personale dipendente o collaboratore formalmente autorizzato. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire alle persone autorizzate al trattamento adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente atto. In particolare, il Responsabile, nel designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento, dovrà prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Verificherà che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza relativa ai trattamenti elettronici (custodia delle parole chiave, conservazione di supporti informatici contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati o relativi a condanne penali e reati) e ai trattamenti cartacei (contenitori con serratura). Sarà inoltre cura del Responsabile vincolare le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

5. Il Responsabile sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, il Responsabile dovrà permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro Titolare. Il Responsabile inoltre dovrà permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
6. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate di cui al punto 4., a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di violazione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e contro il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
7. Il Responsabile applicherà le misure di sicurezza, di cui al punto precedente e come riportate all'art. 32 del regolamento UE 2016/679, al fine di garantire:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile dovrà informare tempestivamente il Titolare di eventuali violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33, pt. 2 del Regolamento UE 2016/679 ai fini della notifica della violazione all'autorità di controllo.

9. Il Responsabile dovrà informare e dare esecuzione alle istruzioni scritte del Titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti in ragione del contratto, il Responsabile dovrà informare preventivamente il Titolare.

10. Il Responsabile che intenda ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabili"), deve informare e richiedere espressa autorizzazione al Titolare come stabilito dal paragrafo 2 dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Si stabilisce fin da ora che nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile primario ai sensi della normativa e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

11. Il Responsabile acconsente ad attività di audit ad opera del Titolare, in particolare mettendogli a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi appositamente incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al contratto in essere e al presente atto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni ottenute a fini di verifica siano utilizzate solo per tale finalità.

12. Il Responsabile, inoltre, laddove ricorrano i requisiti, è chiamato, in base all'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, a tenere un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare del trattamento, contenente tra le altre cose:
- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
13. Il Responsabile, qualora ricorrano i presupposti dettati dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 ovvero dalle Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati, nominerà un Responsabile per la protezione dei dati (DPO/RPD) che si impegnerà a collaborare con il DPO/RPD del Titolare al fine della corretta applicazione della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali.
14. In ipotesi di cambiamenti sulla normativa di Protezione dei dati, il Responsabile si impegna ad adeguare il servizio offerto entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Titolare.
15. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora egli stesso o per il tramite del proprio personale/collaboratori non abbia adempiuto agli obblighi della normativa in materia di trattamento di dati personali o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
16. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o al recesso contrattuale, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare che si riserva fin da ora il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

17. Il presente atto di designazione ha efficacia per l'intera durata del contratto in oggetto, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il servizio non fosse più erogato, anche il presente atto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare. In relazione al presente rapporto contrattuale, il Responsabile potrà trattare i dati utilizzando unicamente account e credenziali dedicati, esclusivamente per finalità di gestione dei servizi citate nelle premesse.

18. Il presente atto avrà durata dal 1° gennaio 2023 fino alla cessazione del contratto di servizio citato in premessa che, come riportato all'art.3 dello stesso, sarà il 31 dicembre 2029.

Trentino Riscossioni S.p.A. si impegna a procedere al trattamento dei dati personali con la diligenza e la correttezza propri di un soggetto dotato della necessaria esperienza, capacità ed affidabilità e si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite e a rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, non pretendendo per questo alcuno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso ulteriore rispetto a quanto già pattuito con il contratto originariamente sottoscritto.

Comune di Trento
Il Sindaco
Dott. Franco Ianeselli

Trentino Riscossioni S.p.A.
Il Presidente

Le sottoscrizioni al presente documento vengono apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.